REGOLAMENTO (CE) N. 2172/95 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1938/95 e che porta a 243 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (*), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1938/95 della Commissione (3), ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 243 000 t il quantitativo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano:

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 1938/95, ad una data ulteriore:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1938/95 i termini • 100 000 t • sono sostituiti dai termini • 243 000 t •.

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1938/95 è modificato come segue:

Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 ottobre 1995.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità енторее.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (') GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

^(°) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76. (°) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. (°) GU n. L 21 del 26. 8. 1995, pag. 23.